



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza PNC Sisma n.74 dell'11 dicembre 2023

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub- misura B4 “Centri di ricerca per l’innovazione”, linea di intervento n. 2 “Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L’Aquila, dotato di tecnologie innovative per l’insegnamento e l’esercitazione tecnico-pratica”.

Modifica e approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, dell’Ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023 nonché della Scheda progetto allegata all’ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, che adotta il presente atto ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell’art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato

adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo Covid);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*” (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, con cui è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del suddetto decreto-legge, ai sensi del quale una quota del fondo complementare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: “*1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026*”;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*” nonché l’art. 14-bis, recante “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”, ai sensi del quale, al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell’Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio, mediante l’approvazione delle relative schede progetto;

Dato atto che la scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate: A. CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di euro; B. RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*”;

Dato atto che nel suddetto documento, nell'ambito della Misura B è stata prevista la sub-misura B4 “*Centri di ricerca per l'innovazione*”, la cui linea di intervento n. 2 è relativa all’ “*Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica*”;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con la prevista *milestone* del 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza PNC Sisma n. 13 del 30 dicembre 2021 e relativi allegati, recante “*L'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 “Centri di ricerca per l'innovazione”, linea di intervento n. 2 “Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica”, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione della Convenzione con Invitalia*”, con cui è prevista la realizzazione nel Comune dell'Aquila di una sede della Scuola nazionale dell'Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Richiamata l'ordinanza PNC Sisma n. 34 del 30 giugno 2022 con la quale è stata prevista l'approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra il Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila;

Rilevato che la citata ordinanza n. 34/2022, all'articolo 2 prevede che “*Ai fini dell'attribuzione del finanziamento di Euro 20 milioni previsto dall'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021, dovranno essere perfezionati gli atti richiamati dal precedente articolo 1 e dovranno essere approvati i successivi livelli di progettazione per gli interventi di natura strutturale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dal D.M. MEF 15 luglio 2021. In particolare, e quale condizione per l'erogazione delle risorse, dovrà essere definita la procedura di acquisizione degli immobili destinati alla sede della SNA, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per legge previste e nei termini stabiliti dal D.M. MEF 15 luglio 2021*”;

Dato atto che con l'ordinanza PNC Sisma n. 42 del 31 dicembre 2022 si è testualmente stabilito quanto segue: “*con l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022, relativa all'attuazione della sub misura B4. 2, intitolata “Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica”, si è provveduto all'approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra il Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e alla presa d'atto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'Università degli Studi dell'Aquila, con i relativi allegati tecnici; - allo stato, non risulta trasmesso dalle Parti il Protocollo di intesa approvato con l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022 né risultano esperite le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione e l'acquisizione dell'immobile destinato ad ospitare la sede della SNA e che, dunque, occorre definire un termine certo e conclusivo ovvero provvedere all'individuazione di altre soluzioni*”;

Vista l'ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023, recante: “*Modifiche all'ordinanza PNC Sisma n. 13 del 30 dicembre 2021, recante “Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 “Centri di ricerca per l'innovazione”, linea di intervento n. 2 “Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica”, con la quale:*

- si è preso atto della nota trasmessa dal Sindaco di L'Aquila, prot. 0002351, in data 5 gennaio 2023, avente ad oggetto “*PNC Sisma 2009-2016 sub misura B4.2 – “Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica” – Sede formativa*

della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)", con la quale viene dichiarato che: "preso atto anche di quanto disposto dall'ordinanza n. 42/2022, il Comune manifesta sin d'ora la propria disponibilità a procedere direttamente all'attuazione della misura, ivi compresa l'individuazione dell'immobile o del complesso di edifici da dedicare alle esigenze della SNA. Gli stabili saranno individuati tra quelli già presenti in città, sia nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune stesso o di altro Ente pubblico che in quello privato (e ciò allo scopo di non consumare nuovo suolo, assicurando il rispetto del principio del DNSH), previo esperimento delle procedure di legge. A tal fine si invita a voler fornire riscontro in merito entro il 31.1.2023, prevedendo l'assegnazione delle risorse dedicate alla sub misura b4.2 in favore del Comune dell'Aquila onde consentire all'ente di poter procedere al relativo stanziamento nell'ambito del redigendo bilancio di previsione 2023-2025 e attuare le procedure consequenziali";

- si è ritenuto che la soluzione proposta dal Comune di L'Aquila risulta coerente con le finalità di cui all'ordinanza n. 13 del 2021, anche in considerazione dello straordinario valore del progetto e delle numerose manifestazioni di impegno favorevoli alla sua realizzazione sia da parte di autorità di Governo che della stessa SNA, e che il Comune di L'Aquila risulta possedere i requisiti e le capacità amministrative per assumere il ruolo di soggetto responsabile dell'intervento;
- si è stabilito, quanto segue, in ordine alle modalità di attuazione della sub misura B4.2:

Art. 1 (Responsabile dell'intervento).

1. Le premesse formano parte integrante della presente ordinanza.

2. A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 2021, il Comune di L'Aquila è individuato come Soggetto responsabile della linea di intervento n. 2, intitolata "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica" per la realizzazione della sede formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), in attuazione di quanto previsto dalla scheda progetto e dal CUP allegati alla medesima ordinanza;

3. Soggetto attuatore dell'intervento è la Struttura tecnica di missione Sisma 2009 presso la Presidenza del Consiglio.

4. Il Soggetto attuatore e il Soggetto responsabile dell'intervento, di cui ai commi precedenti, sottoscrivono una Convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che disciplina il cronoprogramma, i contenuti dell'intervento di realizzazione della sede, anche tramite riqualificazione e ristrutturazione di immobili esistenti, e i profili relativi alla gestione della sede.

5. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022, per tale intervento, è differito di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

6. Il Comune di L'Aquila, in qualità di Soggetto responsabile dell'intervento, provvede all'emanazione di un avviso pubblico per la selezione e l'acquisizione degli immobili idonei alla realizzazione della sede di cui al precedente comma 1, all'affidamento dei servizi di progettazione, di forniture e di esecuzione dei lavori ed ogni altra attività connessa o complementare nonché alla concessione dei beni alla SNA alle condizioni concordate nell'atto di convenzione.

Art. 2 (Assegnazione del finanziamento)

1. Al Comune di L'Aquila, in qualità di Soggetto responsabile dell'intervento, di cui al precedente articolo 1, è disposta l'assegnazione del finanziamento della linea di intervento per un importo pari ad euro 20 milioni.

2. Con successivi provvedimenti commissariali si provvederà al trasferimento delle risorse.

Considerato che, alla luce della sopravvenuta regolamentazione dell'intervento, di cui all'ordinanza n. 51/2023, è venuta meno l'efficacia della precedente disciplina recata dall'ordinanza n. 34/2022 e relativi allegati;

Ritenuto pertanto di dare esecuzione, con la presente ordinanza, alle modalità di attuazione della sub misura B4.2 così come disciplinate dall'ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023, mediante l'approvazione dello schema di convenzione tra la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune dell'Aquila e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, allegato alla presente ordinanza con la lettera **A**), quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto, altresì, di disporre contestualmente, anche per ragioni di coerenza logica e sistematica dell'impianto normativo dell'intervento, l'abrogazione espressa dell'ordinanza PNC Sisma n. 34/2022 e relativi allegati nonché la sostituzione dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 13 del 2021, recante la scheda-intervento da definirsi in coerenza con le sopravvenute disposizioni applicabili in materia e secondo lo schema allegato con la lettera **B**) alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Acquisita l'intesa dal Presidente della Regione Abruzzo con prot. CGRTS-0054125-A-30/11/2023, dal Presidente della Regione Marche con prot. CGRTS-0054635-A-04/12/2023, dal Presidente della Regione Umbria con prot. CGRTS-0054845-A-05/12/2023, dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, con prot. CGRTS-0055105-A-06/12/2023 e dal Presidente della Regione Lazio con prot. CGRTS-0055251-A-07/12/2023;

DISPONE

Art. 1 (Oggetto)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. L'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022 *“per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 “Centri di ricerca per l'innovazione”, linea di intervento n. 2 “Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica”, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa e del Progetto di fattibilità tecnica ed economica”*, unitamente ai relativi allegati, è abrogata.
3. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, ai fini della definizione delle modalità di attuazione della sub-misura B4 *“Centri di ricerca per l'innovazione”*, linea di intervento n. 2 *“Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica”*, è approvato lo Schema di Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023, tra la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune dell'Aquila e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, allegato alla presente ordinanza con la lettera **A**), quale parte integrante e sostanziale della stessa.
4. La convenzione, in conformità allo schema di cui al precedente comma 3, dovrà essere sottoscritta nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
5. La Scheda Intervento costituente Allegato 1 all'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021, recante *“Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 “Centri di ricerca per l'innovazione”, linea di intervento n. 2 “Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica”*, è sostituita dalla scheda intervento allegata alla presente ordinanza con la lettera **B**), quale parte integrante e sostanziale della stessa.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni delle precedenti ordinanze con essa incompatibili.

Art. 2 (Modalità di attuazione dell'intervento)

1. Il Comune dell'Aquila, in qualità di soggetto responsabile dell'intervento, entro il 31 dicembre 2023, e comunque entro 60 giorni dall'accredito dell'anticipazione di cui al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), darà avvio alla procedura di individuazione dell'immobile ovvero del complesso di immobili da destinare a sede della SNA, mediante una delle seguenti procedure alternative, secondo le valutazioni di competenza dell'Ente:
 - a) pubblicazione dell'avviso pubblico ai fini della acquisizione di uno o più immobili privati e/o pubblici da destinare, ove necessario, previa approvazione di un progetto di adeguamento,

- rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico, alla didattica e ai laboratori di ricerca nonché alla residenzialità dei frequentanti i corsi, secondo quanto previsto dalla Convenzione di cui all'Allegato A) nonché dalla Scheda-progetto di cui all' Allegato B);
- b) al fine di integrare la componente residenziale, il Comune dell'Aquila potrà anche mettere a disposizione, ove necessario, gli immobili acquisiti al patrimonio immobiliare comunale post sisma 2009.
2. Il Comune dell'Aquila farà fronte agli oneri connessi alla acquisizione e rifunzionalizzazione dell'immobile ovvero del complesso di immobili da destinare a sede della SNA, secondo quanto previsto dall'Allegato B), con risorse a valere sul finanziamento di euro 20.000.000,00, di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 51/2023.
 3. Per l'espletamento delle procedure di competenza il Comune dell'Aquila potrà avvalersi del supporto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (U.S.R.A.).
 4. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, nella fase di start up del polo formativo, sino al 2026 - salvo sopravvenute disposizioni di proroga della durata del progetto e fatta salva l'adozione di sopravvenute disposizioni normative recanti il riconoscimento di un contributo statale destinato al finanziamento delle spese di funzionamento della Scuola - sono a carico del finanziamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 51/2023, anche le spese di costituzione e avviamento della sede, ivi compresi i costi per l'allestimento del polo formativo relativamente agli arredi ed alle attrezzature a servizio dello stesso, sia per quanto attiene alle strutture ricettive, sia relativamente alle strutture formative/amministrative e, comunque, necessarie ad assicurare la piena funzionalità del polo formativo, ritenute ammissibili nella Scheda progetto di cui all'Allegato B) della presente ordinanza.

Art. 3
(Modalità di trasferimento del finanziamento)

1. Il trasferimento delle risorse al Comune dell'Aquila verrà effettuato dal Soggetto Attuatore, secondo le seguenti modalità:
 - a) una somma pari al 25% dell'importo complessivo del finanziamento, quale anticipazione per consentire le attività connesse alle procedure di individuazione dell'immobile e/o del complesso di immobili da destinare a sede della SNA, ai sensi del precedente articolo 2, all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3;
 - b) le ulteriori somme saranno erogate in conformità agli stati di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune dell'Aquila.

Art. 4
(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione per il sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

**CONVENZIONE
PER L'ISTITUZIONE DI UN POLO FORMATIVO SNA A L'AQUILA
ai sensi della presente ordinanza**

TRA

- **la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 2009** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale a, in via, codice fiscale, rappresentata per la stipula del presente atto dal, (di seguito anche “Struttura di Missione” o “soggetto attuatore”);
- **Il Comune dell’Aquila**, con sede in Via San Bernardino - Palazzo Fibbioni - 67100 L'Aquila, codice fiscale: 80002270660, in persona del Sindaco *pro tempore*, Pierluigi Biondi (di seguito anche “soggetto responsabile”)
- **la Scuola Nazionale dell’Amministrazione**, con sede legale a, in via, codice fiscale, rappresentata per la stipula del presente atto dal....., (di seguito anche “SNA”)

Visti:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026*”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*” nonché l’art. 14-bis, recante “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”;

Considerato che:

- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*”;
- nella citata Delibera è prevista la sub-misura B4 “*Centri di ricerca per l’innovazione*”, la cui linea di intervento n. 2 è relativa all’ “*Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L’Aquila, dotato di tecnologie innovative per l’insegnamento e l’esercitazione tecnico-pratica*”;

Vista l’ordinanza PNC Sisma n. 13 del 30 dicembre 2021 con cui è stato previsto “*il finanziamento di un importo di Euro 20 milioni per l’istituzione del Centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione,*

presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica", in attuazione della sub-misura B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", linea di intervento n. 2, del "Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016";

Richiamata l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022 con la quale è stata prevista l'approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra il Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.

Rilevato che la citata ordinanza n. 34/2022, all'articolo 2 prevede che *"Ai fini dell'attribuzione del finanziamento di Euro 20 milioni previsto dall'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021, dovranno essere perfezionati gli atti richiamati dal precedente articolo 1 e dovranno essere approvati i successivi livelli di progettazione per gli interventi di natura strutturale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dal D.M. MEF 15 luglio 2021. In particolare, e quale condizione per l'erogazione delle risorse, dovrà essere definita la procedura di acquisizione degli immobili destinati alla sede della SNA, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per legge previste e nei termini stabiliti dal D.M. MEF 15 luglio 2021";*

Dato atto che con l'ordinanza PNC Sisma n. 42 del 31 dicembre 2022 si è testualmente stabilito quanto segue: *con l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022, relativa all'attuazione della sub misura B4. 2, intitolata "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica", si è provveduto all'approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra il Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e alla presa d'atto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'Università degli Studi dell'Aquila, con i relativi allegati tecnici; - allo stato, non risulta trasmesso dalle Parti il Protocollo di intesa approvato con l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022 né risultano esperite le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione e l'acquisizione dell'immobile destinato ad ospitare la sede della SNA e che, dunque, occorre definire un termine certo e conclusivo ovvero provvedere all'individuazione di altre soluzioni;*

Vista l'ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023, recante: *"Modifiche all'ordinanza PNC Sisma n. 13 del 30 dicembre 2021, recante "Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", linea di intervento n. 2 "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica", con la quale:*

- si è preso atto della nota trasmessa dal Sindaco di L'Aquila, prot. 0002351, in data 5 gennaio 2023, avente ad oggetto "PNC Sisma 2009-2016 sub misura B4.2 – "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica" – Sede formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)", con la quale viene dichiarato che: *"preso atto anche di quanto disposto dall'ordinanza n. 42/2022, il Comune manifesta sin d'ora la propria disponibilità a procedere direttamente all'attuazione della misura, ivi compresa l'individuazione dell'immobile o del complesso di edifici da dedicare alle esigenze della SNA. Gli stabili saranno individuati tra quelli già presenti in città, sia nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune stesso o di altro Ente pubblico che in quello privato (e ciò allo scopo di non consumare nuovo suolo, assicurando il rispetto del principio del DNSH), previo esperimento delle procedure di legge. A tal fine si invita a voler fornire riscontro in merito entro il 31.1.2023, prevedendo l'assegnazione delle risorse dedicate alla sub misura b4.2 in favore del Comune dell'Aquila onde consentire all'ente di poter procedere al relativo stanziamento nell'ambito del redigendo bilancio di previsione 2023-2025 e attuare le procedure consequenziali";*
- si è ritenuto che la soluzione proposta dal Comune di L'Aquila risulta coerente con le finalità di cui all'ordinanza n. 13 del 2021, anche in considerazione dello straordinario valore del progetto e delle numerose manifestazioni di impegno favorevoli alla sua realizzazione sia da parte di autorità di Governo che della stessa SNA, e che il Comune di L'Aquila risulta possedere i requisiti e le capacità amministrative per assumere il ruolo di soggetto responsabile dell'intervento;

- si è stabilito, quanto segue, in ordine alle modalità di attuazione della sub misura B4.2:

Art. 1 (Responsabile dell'intervento).

1. Le premesse formano parte integrante della presente ordinanza.

2. A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 2021, il Comune di L'Aquila è individuato come Soggetto responsabile della linea di intervento n. 2, intitolata "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica" per la realizzazione della sede formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), in attuazione di quanto previsto dalla scheda progetto e dal CUP allegati alla medesima ordinanza;

3. Soggetto attuatore dell'intervento è la Struttura tecnica di missione Sisma 2009 presso la Presidenza del Consiglio.

4. Il Soggetto attuatore e il Soggetto responsabile dell'intervento, di cui ai commi precedenti, sottoscrivono una Convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che disciplina il cronoprogramma, i contenuti dell'intervento di realizzazione della sede, anche tramite riqualificazione e ristrutturazione di immobili esistenti, e i profili relativi alla gestione della sede.

5. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022, per tale intervento, è differito di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

6. Il Comune di L'Aquila, in qualità di Soggetto responsabile dell'intervento, provvede all'emanazione di un avviso pubblico per la selezione e l'acquisizione degli immobili idonei alla realizzazione della sede di cui al precedente comma 1, all'affidamento dei servizi di progettazione, di forniture e di esecuzione dei lavori ed ogni altra attività connessa o complementare nonché alla concessione dei beni alla SNA alle condizioni concordate nell'atto di convenzione.

Art. 2 (Assegnazione del finanziamento)

1. Al Comune di L'Aquila, in qualità di Soggetto responsabile dell'intervento, di cui al precedente articolo 1, è disposta l'assegnazione del finanziamento della linea di intervento per un importo pari ad euro 20 milioni.

2. Con successivi provvedimenti commissariali si provvederà al trasferimento delle risorse.

Considerato che alla luce della sopravvenuta regolamentazione delle modalità di attuazione dell'intervento di cui all'Ordinanza n. 51/2023 risulta venuta meno la disciplina recata dall'ordinanza PNC Sisma n. 34/2022 e relativi allegati, risultando, di conseguenza, prive di effetto le attività procedurali e gli atti convenzionali in attuazione della previgente disciplina dell'intervento;

Considerato che, alla luce della disciplina recata dall'ordinanza n. 51/2023, ai fini dell'attuazione della linea di intervento è necessario procedere alla stipula di atto convenzionale tra il Soggetto attuatore, il Soggetto responsabile dell'intervento e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al fine di definire il cronoprogramma e i contenuti dell'intervento di realizzazione della sede, anche tramite riqualificazione e ristrutturazione di immobili esistenti, e i profili relativi alla gestione della sede;

Dato atto che tale convenzione deve intendersi ad ogni effetto sostitutiva di ogni precedente protocollo d'intesa e/o atto convenzionale a qualsiasi titolo riconducibile all'attuazione dell'intervento di cui alla sub misura B4.2;

Atteso che:

- l'ordinanza n. 51 del 3 maggio 2023, prevede a carico del soggetto responsabile l'individuazione di immobili idonei alle esigenze del polo formativo "anche tramite riqualificazione e ristrutturazione di immobili esistenti";
- l'intervento in questione prevede che la struttura dovrà avere il carattere residenziale, fornendo la possibilità di confortevoli alloggi per il personale delle Amministrazioni coinvolto nelle attività formative e che la Scuola, a regime, ospiterà orientativamente 300 tra funzionari e docenti, più il personale di supporto;

Considerato che:

- il Comune dell'Aquila dispone di un ingente patrimonio immobiliare post sisma 2009, costituito anche dagli immobili acquisiti nell'ambito dei procedimenti connessi all'acquisto di abitazioni sostitutive di quelle distrutte dal sisma del 2009 (di seguito anche abitazioni equivalenti); patrimonio che il Comune dell'Aquila intende adeguatamente valorizzare;

- il patrimonio immobiliare post sisma 2009 del Comune dell’Aquila risulta conforme alle esigenze della Scuola, sia per quanto riguarda le caratteristiche degli immobili, sia in considerazione della dimensione numerica prevista dal progetto;
- pertanto, l’ente, in qualità di soggetto responsabile, si rende disponibile a mettere a disposizione, ove opportuno, tali beni per le esigenze della sede formativa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) avente sede nel Comune dell’Aquila, in conformità alle condizioni di cui alle ordinanze vigenti e alla presente convenzione;

Precisato che, ai fini dell’individuazione della sede formativa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) il Comune dell’Aquila potrà procedere mediante:

- a) pubblicazione dell’avviso pubblico ai fini della valutazione di immobili privati e/o pubblici;
- b) al fine di integrare la componente residenziale, il Comune dell’Aquila potrà procedere alla messa a disposizione per le esigenze del Polo formativo del patrimonio immobiliare acquisito post sisma 2009.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, tra le Parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le Parti riconoscono la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Le Parti convengono, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in attuazione dell’art. 1, comma 4 dell’ordinanza PNC sisma n. 51/2023, di concludere il presente accordo, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai fini dell’attuazione dell’intervento di cui alla sub-misura B4 “*Centri di ricerca per l’innovazione*”, linea di intervento n. 2 “*Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune di L’Aquila, dotato di tecnologie innovative per l’insegnamento e l’esercitazione tecnico-pratica*” a valere sul finanziamento pari a euro 20 milioni, di cui all’art. 2, comma 1 dell’ordinanza PNC Sisma n. 51/2023.
3. Con la presente convenzione le parti, secondo le rispettive competenze, intendono disciplinare il cronoprogramma, i contenuti dell’intervento di realizzazione della sede, anche tramite riqualificazione e ristrutturazione di immobili esistenti, e i profili relativi alla gestione della sede, in conformità alle ordinanze commissariali disciplinanti l’intervento.
4. Il finanziamento pari a euro 20 milioni, di cui all’art. 2, comma 1 dell’ordinanza PNC Sisma n. 51/2023, sarà utilizzato sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente convenzione e dalle ordinanze commissariali.
5. Le parti convengono espressamente che la presente convenzione è integralmente sostitutiva di ogni e diverso precedente protocollo e/o atto convenzionale afferente alla sub misura B.4.2 che, per effetto dell’approvazione della presente, deve intendersi privo di ogni effetto, con efficacia retroattiva.

Articolo 2 (Attività delle Parti)

1. Il Coordinatore della Struttura di Missione, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, di concerto con il Comune dell’Aquila, quale soggetto responsabile, adotta, nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, i provvedimenti e le misure opportune ai fini della realizzazione dell’intervento, ivi compresa la definizione del cronoprogramma attuativo, in conformità alla presente convenzione, tenuto conto del Decreto MEF 15.7.2021.
2. L’organizzazione della didattica e dei relativi corsi sarà a cura della SNA. La SNA, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a fornire il progetto definitivo del Polo formativo in ordine alla programmazione dei corsi e alle correlate esigenze didattiche e formative. Ai fini della definizione del Progetto formativo della Sede della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, nonché nel corso della gestione delle attività, la SNA, previa intesa con il Comune dell’Aquila e sulla base di apposito accordo disciplinate i rispettivi rapporti, potrà concludere specifiche intese con l’Università degli Studi dell’Aquila, con altre Università e strutture accademiche e di ricerca. La SNA, inoltre, potrà avvalersi delle conoscenze e delle competenze tecniche del Comune dell’Aquila, dell’USRA e dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC), specialmente per quanto riguarda la progettazione e

gestione di procedimenti tecnici e amministrativi.

3. Il Comune dell'Aquila, in qualità di soggetto responsabile dell'intervento, entro il 31 dicembre 2023 e comunque entro 60 giorni dall'accredito dell'anticipazione di cui al successivo articolo 3, comma 1, lett. a) darà avvio alla procedura di acquisizione o individuazione dell'immobile ovvero del complesso di immobili da destinare a sede della SNA, mediante una delle seguenti procedure alternative, secondo le valutazioni di competenza dell'Ente:
 - a) pubblicazione dell'avviso pubblico ai fini della valutazione di immobili privati e/o pubblici;
 - b) al fine di integrare la componente residenziale, il Comune dell'Aquila potrà anche mettere a disposizione gli immobili acquisiti al patrimonio immobiliare comunale post sisma 2009 ritenute confacenti alle esigenze del Polo formativo, da individuarsi anche nell'ambito del patrimonio immobiliare comunale post sisma 2009, costituito dagli immobili acquisiti nell'ambito dei procedimenti connessi all'acquisto di abitazioni sostitutive di quelle distrutte dal sisma del 2009.
4. Per l'espletamento delle procedure di competenza il Comune dell'Aquila potrà avvalersi del supporto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (U.S.R.A.).
5. In conformità alla presente convenzione ed alle ordinanze commissariali disciplinanti l'intervento, il Comune dell'Aquila farà fronte agli oneri connessi alla individuazione e all'acquisizione dell'immobile ovvero del complesso di immobili da destinare a sede della SNA, con risorse a valere sul finanziamento di euro 20.000.000,00 di cui all'art. 2 dell'ordinanza PNC Sisma n. 51/2023; nella fase di start up del polo formativo, sino al 2026 - salvo sopravvenute disposizioni di proroga della durata del progetto e fatta salva l'adozione di sopravvenute disposizioni normative recanti il riconoscimento di un contributo statale destinato al finanziamento delle spese di funzionamento della Scuola - sono a carico del finanziamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 51/2023, anche le spese di costituzione e avviamento della sede, ivi compresi i costi per l'allestimento del polo formativo relativamente agli arredi ed alle attrezzature a servizio dello stesso, sia per quanto attiene alle strutture ricettive, sia relativamente alle strutture formative/amministrative e, comunque, necessarie ad assicurare la piena funzionalità del polo formativo.
6. Il Comune dell'Aquila si impegna ad assicurare la disponibilità della nuova sede della SNA per un periodo di tempo corrispondente alla durata del progetto. Per il periodo successivo potranno essere stipulate apposite intese tra il Comune dell'Aquila e la SNA per disciplinare i reciproci rapporti per quanto non previsto dalla presente convenzione.

Articolo 3 **(Trasferimento delle risorse)**

1. Il trasferimento delle risorse al Comune dell'Aquila verrà effettuato dal Soggetto Attuatore, secondo le seguenti modalità:
 - a) una somma pari al 25% dell'importo complessivo del finanziamento, quale anticipazione per consentire le attività connesse alle procedure di individuazione dell'immobile e/o del complesso di immobili da destinare a sede della SNA, ai sensi del precedente articolo 2, all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3 della presente ordinanza;
 - b) le ulteriori somme saranno erogate dal soggetto attuatore, in conformità agli stati di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune dell'Aquila.

Articolo 4 **(Durata ed efficacia)**

1. La presente Convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione di tutte le Parti e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026, salvo sopravvenute disposizioni di proroga della durata del progetto.
2. Resta ferma la facoltà delle Parti di modificare e integrare i contenuti della presente Convenzione e di definire una diversa durata di essa.
3. Le parti potranno stipulare successive intese al fine di disciplinare quanto non previsto dalla presente convenzione.

Articolo 5 **(Attività di comunicazione)**

1. Le Parti convengono che l'eventuale diffusione dei contenuti, anche parziali, della presente Convenzione e delle iniziative da realizzare, può avvenire solo previo consenso delle Parti, fatte salve le esigenze di comunicazione istituzionale in ordine alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 6
(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dalla presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento della presente Convenzione, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tali intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Articolo 7
(Eventuali controversie)

1. Eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'attuazione della presente Convenzione saranno risolte bonariamente tra le Parti con spirito di leale collaborazione.
2. In caso contrario, la competenza alla risoluzione delle controversie è del giudice amministrativo, ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2010, ed in particolare del TAR Lazio, Roma.

Articolo 8
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano tutte le norme vigenti in materia in quanto applicabili nonché le ordinanze ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge.

Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 2009	
Comune dell'Aquila	
Scuola Nazionale dell'Amministrazione	

ALLEGATO B

SCHEMA INTERVENTO	
Sub-misura B4 “Centri di ricerca per l’innovazione”, linea di intervento n. 2 “Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione, presso il Comune dell’Aquila, dotato di tecnologie innovative per l’insegnamento e l’esercitazione tecnico-pratica”	
Panoramica Intervento	
Titolo Sub-Misura	Scuola Nazionale dell’Amministrazione dedicata a dirigenti, funzionari, tecnici ingegneri e architetti presso il Comune dell’Aquila
Linea di intervento	B4.2
Localizzazione	<p>Area Sisma 2009 La Scuola avrà sede nel Comune dell’Aquila.</p> <p>L’edificio o il complesso di edifici sarà selezionato attraverso apposito Avviso per raccogliere le disponibilità e le manifestazioni di interesse relativamente ad immobili privati e/o pubblici nel Comune dell’Aquila. Al fine di integrare la componente residenziale si potrà procedere anche attraverso la messa a disposizione degli immobili acquisiti al patrimonio immobiliare post sisma 2009 del comune dell’Aquila.</p> <p>In tal senso potranno essere realizzati interventi di allestimento e rifunzionalizzazione al fine di garantire la ricettività, fornendo la possibilità di confortevoli alloggi per il personale delle Amministrazioni coinvolto nelle attività formative.</p>
Soggetto Attuatore e Soggetto Responsabile	<p>Soggetto attuatore è la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009.</p> <p>Soggetto responsabile dell’intervento è il Comune dell’Aquila.</p>
Fonte di Finanziamento	Fondo complementare al PNRR approvato ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
Specifiche Linea di Intervento	
Finalità della linea di intervento	L’obiettivo è quello della creazione di un centro di formazione nazionale della SNA finalizzato alla formazione, fino ai livelli più elevati, di dirigenti e funzionari nonché del personale con competenze

	<p>tecnico-specialistiche (quali ad esempio geometri, ingegneri, architetti, geologi, esperti di statica, ecc.) di tutte le pubbliche Amministrazioni, centrali, regionali, provinciali e comunali, di tutti gli enti e società pubblici e, in caso di capienza, anche di soggetti privati. Il centro sarà dotato di tutte le più moderne tecnologie didattiche e sperimentali, anche attraverso la realizzazione di laboratori e stazioni di prova. La Scuola darà certamente un significativo contributo all'economia locale e alla domanda delle imprese.</p> <p>La Scuola, a regime, ospiterà orientativamente 300 tra funzionari e docenti, più il personale di supporto. La Scuola potrà ospitare anche corsi-concorsi per dirigenti tecnici, per tutto il periodo previsto.</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. - D.M. 15 luglio 2021 - Ordinanze commissariali ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge
<p>Procedura per Attivazione intervento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi di ammissibilità (rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione; rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241; assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del citato articolo 9, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione; rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e valutazione della proporzionalità del valore economico dell'intervento con gli obiettivi quantificati del contributo ai target della misura e della coerenza con le finalità della Sub-misura B.4. • Avvio fase di confronto e condivisione, con eventuali richieste integrative e rimodulazioni, finalizzata alla individuazione della sede, alla definizione degli investimenti richiesti, all'approvazione del Progetto Esecutivo e del relativo dettaglio economico- finanziario. • Ordinanza di ammissione a finanziamento e ordinanze per la disciplina delle modalità di attuazione. • Stipula di apposita convenzione tra la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune dell'Aquila e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per la disciplina delle modalità di attuazione della sub-misura. • Assegnazione risorse.

Beneficiari	Comune dell'Aquila
Dotazione Finanziaria	La dotazione finanziaria è pari a 20 milioni di euro, da assegnare all'iniziativa descritta nella presente scheda.
Iniziative Finanziabili	
Spese ammissibili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costi dei fabbricati e dei terreni destinati a ospitare le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione, comprese le spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione, e ampliamento e allestimento degli immobili; sono altresì comprese, nella fase di start up, le spese di costituzione e avviamento della sede; sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria degli immobili. Tra talicosti sono inclusi quelli relativi alla messa a disposizione, a qualsiasi titolo, degli immobili del patrimonio immobiliare comunale post sisma 2009. 2. Investimenti immateriali, quali quelli relativi al <i>know-how</i> nonché l'acquisto di software e piattaforme digitali funzionali alle attività di formazione. 3. Investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumentazione scientifica, macchinari e attrezzature. 4. Borse di ricerca, borse di dottorato di ricerca, spese per tecnici dedicati al funzionamento delle attrezzature purché coerenti con le finalità del progetto, nonché spese per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare conoscenze e competenze funzionali alle attività interessate dal progetto. 5. Spese generali anche relative a spese indirette per la gestione del progetto. In tale categoria di spesa rientrano servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché ulteriori servizi utilizzati per lo svolgimento delle attività, spese per il networking e per la comunicazione e diffusione dei risultati. <p>I costi ammissibili afferenti alle diverse tipologie di spesa sono da considerarsi al netto dell'IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.</p>
Forme e intensità delle agevolazioni	Contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ritenute ammissibili.
Sinergie e complementarità	Le possibili sinergie e complementarità sono state già descritte nelle precedenti sezioni della scheda. La Scuola opererà in ogni caso valorizzando la sinergia con le istituzioni universitarie e di alta formazione nonché con gli enti pubblici presenti nei territori del cratere dei sismi 2009 e 2016.